

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione

n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile.

Pubblicato all'Albo pretorio dal _____ al _____.

In vigore dal _____

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

STATUTO

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI	4
Art. 1 – Costituzione e scopo dell’Unione	4
Art. 2 - Denominazione, sede, stemma e gonfalone	4
Art. 3 - Finalità.....	5
Art. 4 - Valorizzazione delle zone montane e tutela dei piccoli comuni	5
Art. 5 - Principi dell’azione amministrativa	5
Art. 6 - Principi della partecipazione	6
Art. 7 - Rapporti con i comuni aderenti	6
Art. 8 - Standard comuni di funzionamento.....	6
Art. 9 - Modello organizzativo di riferimento	6
CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DALL’UNIONE.....	7
Art. 10 - Funzioni e servizi comunali esercitate dall’unione	7
Art. 11 - Ulteriori modalità di avvio delle funzioni fondamentali per i comuni.....	8
Art. 12 - Funzioni e servizi diversi	9
Art. 13 - Altre attività gestite in forma associata	9
Art. 14 - Servizi di prossimità.....	9
Art. 15 - Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all’unione	10
Art. 16 - Disposizioni generali.....	10
CAPO III - ORGANI DI GOVERNO	10
Art. 17 - Organi di governo dell’unione	10
Art. 18 - Il consiglio dell’unione.....	10
Art. 19 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere	11
Art. 20 - Entrata in carica dei rappresentanti dei comuni	11
Art. 21 - Competenze del consiglio	11
Art. 22 - Sedute e deliberazioni del consiglio.....	12
Art. 23 - Convocazione	12
Art. 24 - Seduta di insediamento del consiglio	13
Art. 26 - Cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri.....	14
Art. 27 - Decadenza, dimissioni e revoca dei consiglieri	14
Art. 28 - Presidente dell’unione	14
Art. 29 - Ruolo, attribuzioni e competenze.....	15
Art. 30 - Il Vicepresidente	15

Art. 31 - Giunta dell'unione	15
Art. 32 - Competenze	16
Art. 33 - Funzionamento della giunta	16
Art. 34 – Deliberazioni soggette a doppia maggioranza	17
Art. 35 - Consulte di settore	17
Art. 36 - Funzionamento delle consulte di settore	18
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE	18
Art. 37 - Principi generali	18
Art. 38 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	18
Art. 39 - Segretario	19
Art. 40 - Coordinamento direzionale dell'attività gestionale e amministrativa	20
Art. 41 - Funzioni di responsabilità	20
Art. 42 - Personale dell'unione	20
CAPO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	21
Art. 43 - Principi generali	21
Art. 44 - Finanze dell'unione	21
Art. 45 - Norme per il coordinamento finanziario fra i comuni e l'unione	21
Art. 46 - Modalità di determinazione e ripartizione delle spese	22
Art. 47 - Modalità di finanziamento dell'unione	22
Art. 48 - Modalità di trasferimento di somme incassate dall'unione per conto dei comuni	22
Art. 49 - Bilancio e programmazione finanziaria	22
Art. 50 - Controllo di gestione	23
Art. 51 - Rendiconto di gestione	23
Art. 52 - Organo di revisione	23
Art. 53 - Servizio di tesoreria	23
Art. 54 - Patrimonio	23
CAPO VI - DURATA, RECESSO, SCIOGLIMENTO E NUOVE ADESIONI	24
Art. 55 - Durata dell'unione	24
Art. 56 - Recesso del comune dall'unione di comuni	24
Art. 57 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso	24
Art. 58 - Recesso del comune dalla funzione	25
Art. 59 - Scioglimento	25
Art. 60 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento	25
Art. 61 - Adesioni di nuovi comuni all'unione	26
CAPO VII - MODIFICHE STATUTARIE	27
Art. 62 - Modifica dello statuto	27

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 63 - Inefficacia di atti e norme incompatibili	27
Art. 64 - Norme transitorie.....	28
Art. 65 - Norma finale.....	28

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione e scopo dell’Unione

1. L’unione di comuni Valdarno e Valdisieve, già costituita dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno, Rufina e San Godenzo, è disciplinata dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. Lo scopo dell’unione di comuni Valdarno e Valdisieve, di seguito denominata “unione”, è quello di gestire, secondo le norme dell’atto costitutivo e del presente statuto, una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni medesimi, le funzioni già attribuite dalla regione, e effettuare un sistema di governo complessivo, per lo sviluppo dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.
2. Alla data del 1° gennaio 2017 l’Unione è costituita dai seguenti comuni: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo.
3. L’unione di comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla costituzione, dalle norme statali e regionali.

Art. 2 - Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. L’Unione assume la denominazione di “Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve”.
2. L’Unione ha sede legale e amministrativa in Rufina. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del consiglio. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l’atto di convocazione.
3. Nell’ambito del territorio dell’Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla giunta dell’Unione.
4. L’unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio dell’Unione.

Art. 3 - Finalità

1. L’unione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuove la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell’intero territorio; costituisce, pertanto, l’ente di riferimento responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
 - b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della regione e della città metropolitana;
 - c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell’unione;

- d) cura gli interessi dei comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
- e) esercita funzioni e compiti conferiti e/o assegnati dalla regione o affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la città metropolitana o con altri comuni non appartenenti agli ambiti di cui all'allegato A) alla L.R. n. 68/2011, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000 integrato dall'art. 20 della L.R. n. 68/2011, dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Valorizzazione delle zone montane e tutela dei piccoli comuni

1. L'unione opera per promuovere lo sviluppo locale sostenibile e la valorizzazione delle zone montane e sostiene le politiche a favore della montagna.
2. Riconosce e tutela il ruolo dell'insediamento nei piccoli comuni montani quale presidio per la salvaguardia del territorio e per l'attività di contrasto al dissesto idrogeologico e di piccola e diffusa manutenzione a tutela dei beni comuni.
3. Assicura, in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale riconosciuti dalla normativa nazionale e comunitaria, azioni specifiche a sostegno dei piccoli comuni applicando i principi di solidarietà e sussidiarietà.

Art. 5 - Principi dell'azione amministrativa

1. L'unione agisce secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza, semplificazione, trasparenza e leale collaborazione e:
 - a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
 - b) cura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;
 - c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 6 - Principi della partecipazione

1. L'unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali, alla definizione ed attuazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al presidente dell'unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
3. L'unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 - Rapporti con i comuni aderenti

1. L'unione riconosce nel collegamento con i comuni un elemento strategico per la propria piena funzionalità e realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio
2. I collegamenti tra i comuni e gli organi dell'unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla giunta e alle consulte di settore, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web.
3. Al fine di consentire ai consigli comunali di valutare i risultati conseguiti dalle gestioni associate, in concomitanza dell'approvazione del rendiconto annuale di gestione da parte del consiglio dell'unione, dovrà essere predisposto ed approvato con separata deliberazione da parte della giunta, un rapporto su tutte le attività amministrative svolte nell'anno dall'unione che il presidente provvederà a trasmettere ai consigli comunali

Art. 8 - Standard comuni di funzionamento

1. L'unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nel territorio dell'unione.

Art. 9 - Modello organizzativo di riferimento

1. L'unione assume come modello di riferimento, limitatamente alle funzioni ad essa trasferite, un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio, a livello almeno comunale. Il modello si avvale delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi e i cittadini.
2. Gli sportelli decentrati, funzionanti con personale dell'unione ovvero attraverso avvalimento di strutture comunali, assicurano ai cittadini e alle imprese servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano.
3. Il retro-sportello specializzato, centralizzato in uno o più poli, realizza la progressiva specializzazione degli addetti, incrementando la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico

CAPO II - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 10 - Funzioni e servizi comunali esercitate dall'unione

1. L'unione esercita, anche ottemperando all'obbligo di esercizio associato previsto dalla vigente normativa statale nonché dagli artt. 55, 56, 57 della L.R. n. 68/2011 e secondo quanto stabilito nell'art. 58 della medesima legge, in luogo e per conto dei comuni, le funzioni, anche fondamentali, ed i servizi di seguito indicati:
 - a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano Sull'Arno dal 23 dicembre 2010 al 31 dicembre 2016;

- b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano Sull'Arno dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2016
- c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per il comune di Rufina dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2025;
- d) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Londa e S. Godenzo dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2023;
- e) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, catasto dei boschi percorsi dal fuoco per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano Sull'Arno dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2016;
- f) S.I.T. e cartografia per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010, per il comune di Rignano Sull'Arno dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2016 e per il comune di Reggello fino al 31 dicembre 2016;
- g) funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano Sull'Arno dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016;
- h) gestione del centro carni comprensoriale per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010 al 31 dicembre 2016;
- i) pari opportunità per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010;
- j) gestione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010, per il comune di Rignano Sull'Arno dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2016;
- l) ufficio unico di supporto delle funzioni associate attivate per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010;
- m) gestione associata per l'esercizio del ruolo di capofila e per la partecipazione agli avvisi regionali P.E.Z. educazione e scuola e P.E.Z. infanzia e la gestione e rendicontazione dei progetti e dei finanziamenti (dal 27 settembre 2010) e allo svolgimento del ruolo dell'organismo di coordinamento educazione e scuola per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago e Pontassieve dall'entrata in vigore della modifica statutaria;
- n) S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano Sull'Arno dal 23 dicembre 2010 al 31 dicembre 2016;
- o) gestione associata degli appalti di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni dell'unione dal 1° gennaio 2013 e per il comune di Rignano Sull'Arno fino al 31 dicembre 2016;
- p) V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) per tutti i comuni dell'unione dal 1° settembre 2014 e per il comune di Rignano Sull'Arno fino al 31 dicembre 2016;
- q) servizi in materia di statistica per i comuni di Londa e San Godenzo a decorrere dal 30 novembre 2014, per i comuni di Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno e Rufina dal 1° settembre 2015, per il comune di Rignano sull'Arno fino al 31 dicembre 2016;

r) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione per i comuni di Londa, San Godenzo, Rufina, Pelago e Pontassieve dal 1° gennaio 2017 e per il comune di Reggello dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2020;

2. L'Unione esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) Gestione delle risorse umane (reclutamento e i concorsi, trattamento giuridico, trattamento economico, relazioni sindacali, sviluppo delle risorse umane) per tutti i comuni dell'unione dal 1° gennaio 2013; le altre funzioni rientranti nella lettera a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, per i comuni di Londa e San Godenzo, a decorrere dal 1° gennaio 2015;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale per i comuni di Londa e San Godenzo a decorrere dal 1° gennaio 2015;

c) ~~pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per i comuni di Londa e San Godenzo a decorrere dal 1° gennaio 2015;~~

c) piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della legge regionale toscana n. 65/2014 per i comuni di Pontassieve, Pelago Rufina, Londa e San Godenzo a decorrere dal 01.04.2018

c bis) piano operativo intercomunale per i comuni di Londa e San Godenzo a decorrere rispettivamente dal 08.07.2024 e dal 04.07.2024. piano operativo comunale per il comune di Rufina a decorrere dalla modifica statutaria;

d) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici per i comuni di Londa e San Godenzo a decorrere dal 1° gennaio 2015;

e) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale per i comuni di Londa e San Godenzo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

3. All'unione di comuni è conferita la competenza per i pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica e la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

4. In caso di recesso di un Comune da una singola funzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58.

5. L'unione di comuni svolge inoltre le funzioni conferite dalla Regione per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo.

Art. 11 - Ulteriori modalità di avvio delle funzioni fondamentali per i comuni

1. L'avvio dell'effettiva gestione di ogni ambito di funzioni indicate all'articolo 10, ~~comma 1, lettere c), e) ed m),~~ e comma 2, lettere b), c bis), d), ed e) per gli altri comuni, nonché della funzione indicata al comma 3, da parte dell'unione, è stabilito con delibera dei singoli consigli comunali sulla base di un progetto gestionale predisposto dalla giunta dell'unione. L'attivazione pu avvenire anche per parte degli altri comuni, ovvero per parte di ambito di funzione, ed essere resa effettiva in modo progressivo.

2. L'avvio dell'effettiva gestione di tutte o di parte delle funzioni indicate all'articolo 10, comma 2, lettera a) diverse dalla gestione delle risorse umane, per i comuni di Pelago, Pontassieve, Reggello e

Rufina, è stabilito con delibera dei singoli consigli comunali, sulla base di un progetto gestionale predisposto dalla giunta dell'unione.

Art. 12 - Funzioni e servizi diversi

1. I comuni partecipanti possono affidare all'unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi diversi da quelle previsti nel precedente art. 10 e non rientranti tra le funzioni fondamentali. Le funzioni e servizi possono essere svolti dall'unione per tutti i comuni o anche per parte di essi nonché essere attivati e resi effettivi in modo progressivo.
2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'unione sono stabiliti nella convenzione fra l'unione e i comuni interessati.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali.
4. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'unione sono conclusi dal comune.

Art. 13 - Altre attività gestite in forma associata

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 56/2014 l'unione assicura lo svolgimento in forma associata, anche per conto dei comuni che ne fanno parte, delle seguenti attività: a) funzioni di responsabile anticorruzione;
b) funzioni di responsabile per la trasparenza;
c) funzioni in materia di progettazione e gestione dei sistemi di misurazione e valutazione.
2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) sono svolte da un funzionario nominato dal presidente, sentita la giunta, fra i funzionari dell'unione e dei comuni che ne fanno parte.
3. Le funzioni di cui alla lettera c) sono attribuite dal presidente, sentita la giunta, e sono svolte sulla base di apposito regolamento.
4. Le gestioni associate di cui al presente articolo sono attivate con deliberazione delle singole giunte comunali.

Art. 14 - Servizi di prossimità

1. L'unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'art. 92 della legge regionale n. 68 del 2011, con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.
2. La giunta dell'unione approva il programma delle iniziative, da realizzare da parte dell'unione o dei singoli comuni, e relaziona al consiglio sullo stato di attuazione.
3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'unione a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche del presente statuto.

Art. 15 - Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione

1. L'unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 10 e 12, escluso le funzioni conferite dalla Regione, anche per comuni non partecipanti all'unione, purché non già inseriti in un ambito di cui all'allegato A) alla L.R. n. 68/2011, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 della L.R. n. 68/2011. La convenzione fra l'unione e i comuni non aderenti è sottoscritta dal presidente previa approvazione del consiglio dell'unione.

Art. 16 - Disposizioni generali

1. Gli organi dell'unione, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano gli atti regolamentari, organizzativi e operativi per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni.
2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'unione, questa subentra nella titolarità di tutti i rapporti relativi agli stessi. Dalla medesima data i comuni non possono adottare atti in difformità. Gli atti di conferimento delle funzioni disciplinano le modalità di conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'unione.
4. L'affidamento di funzioni all'unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse.

CAPO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 17 - Organi di governo dell'unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il consiglio dell'unione;
 - b) il presidente;
 - c) la giunta dell'unione.
2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati.

Art. 18 - Il consiglio dell'unione

1. Il consiglio dell'unione è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza.
2. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, ed i consiglieri di minoranza.
3. Ai fini del precedente comma 2 è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco compreso il candidato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo e art. 73, comma 11, del T.U.E.L. n. 267/2000.

4. In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dalla originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza, e il numero dei componenti il consiglio dell'unione è automaticamente ridotto di una unità fino al rinnovo del consiglio comunale.
5. I consigli comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti entro 45 giorni dall'insediamento quando il consiglio comunale è stato rinnovato, salvo quanto previsto dal comma 6; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dalla cessazione della carica di consigliere comunale o di consigliere dell'unione.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, senza che i rappresentanti del comune siano stati eletti, sono componenti di diritto del consiglio dell'unione il sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista o in una delle liste collegate al sindaco e il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo, e art. 73, comma 11, del T.U.E.L. la cui lista o gruppo di liste ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del consiglio dell'unione il consigliere più anziano di età. In caso di rinuncia o cessazione dei rappresentanti di minoranza di cui al periodo precedente, si applica l'art. 29, comma 1, lett. c) della L.R. n. 68/2011.
7. E' compito del sindaco comunicare all'unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi dei commi 5 e 6.
8. Il consiglio comunale pu sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi dei commi 2 e 6.
9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune.

Art. 19 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Nel consiglio dell'unione di comuni deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.
2. Il presidente, dopo aver ricevuto dai comuni le delibere relative alla elezione dei componenti del consiglio dell'unione, verifica il rispetto di quanto stabilito al comma 1 e, qualora la presenza di entrambi i generi non sia garantita, rinvia gli atti ai comuni chiedendo di procedere ad una nuova elezione.

Art. 20 - Entrata in carica dei rappresentanti dei comuni

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario dei consigli comunali, i comuni esprimono i loro rappresentanti nel consiglio dell'unione, con le modalità di cui al precedente art. 18 del presente statuto.
2. I rappresentanti dei comuni entrano in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'unione o, se componenti di diritto, secondo quanto stabilito dal precedente art. 18, comma 6.
3. I rappresentanti dei comuni esercitano le loro funzioni a far data dalla prima seduta del consiglio dell'unione successiva all'entrata in carica o, se il consiglio dell'unione è stato sciolto, dalla data di insediamento del nuovo consiglio.
4. Nel corso della prima seduta successiva all'entrata in carica, il consiglio dell'unione provvede alla convalida dei rappresentanti eletti o di diritto.

Art. 21 - Competenze del consiglio

1. Il consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'unione. La competenza del consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
2. Il consiglio dell'unione adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.
3. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'unione.

Art. 22 - Sedute e deliberazioni del consiglio

1. Le sedute del consiglio dell'unione sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.
2. Il regolamento del consiglio può stabilire che, in seconda convocazione, sia sufficiente per la validità della seduta un diverso numero di consiglieri, comunque non inferiore ad un terzo dei componenti.
3. Il consiglio dell'unione adotta gli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i particolari casi per i quali è richiesta la doppia maggioranza ai sensi dell'art. 34.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio dell'unione.
5. Alle sedute del consiglio partecipa il segretario dell'unione con il compito di riprodurre nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal consiglio.

Art. 23 - Convocazione

1. Il consiglio dell'unione è convocato dal presidente dell'unione:
 - a) per determinazione del medesimo;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
 - c) su deliberazione della giunta dell'unione;
2. La convocazione del consiglio, a firma del presidente dell'unione, è spedita ai consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno tre giorni prima della data di adunanza, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. I giorni devono essere pieni, non calcolando né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza.
3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, sms), almeno ventiquattro ore prima della adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del consigliere o se previste dal regolamento di funzionamento del consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione o telefonici.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del

giorno stesso devono essere fatte pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la segreteria almeno due giorni prima dell'adunanza affinché i consiglieri ne possano prendere visione.
6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al bilancio di previsione e agli strumenti di programmazione generale deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei consiglieri debbono essere depositati almeno cinque giorni prima.
7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.
8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai consiglieri assolve agli obblighi di deposito previsti dal presente articolo.

Art. 24 - Seduta di insediamento del consiglio

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario dei consigli comunali, i comuni esprimono i loro rappresentanti nel consiglio dell'unione, con le modalità di cui al precedente art. 17 del presente Statuto.
2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati senza indugio al presidente. Questi provvede a convocare la prima seduta del nuovo consiglio in modo che possa tenersi entro quindici giorni da quando gli sono pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti dello stesso: in questo caso il consiglio provvederà alle integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei relativi atti da parte dei comuni.

Art. 25 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.
2. I consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. Secondo le modalità previste dal regolamento i consiglieri esercitano il diritto:
 - a) di presentare proposte di propria iniziativa;
 - b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli enti e aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'unione, direttamente senza possibilità di conferimento di delega o procura, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del consiglio dell'unione.
5. Il consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere i diritti di terzi.

Art. 26 - Cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri

1. Ai consiglieri dell'unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali. Si applica altresì la disciplina prevista dall'art. 36 della L.R. n. 68/2011.
2. Nel caso di scioglimento del consiglio dell'unione ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 48 della L.R. n. 68/2011, i comuni provvedono alla elezione dei nuovi rappresentanti nel consiglio dell'unione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento tenendo conto di quanto dispone l'art. 48, comma 11, della L.R. n. 68/2011 circa le cause di ineleggibilità dei rappresentanti dei comuni e del presidente dell'unione. Decorso tale termine si applica il comma 6 del precedente art. 13.
3. I rappresentanti di un consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del commissario governativo. Il commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali ed il sindaco negli organi dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.

Art. 27 - Decadenza, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del consiglio. Il consigliere è tenuto a comunicare al presidente dell'unione le assenze giustificate prima della seduta del consiglio.
2. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del presidente dell'Unione e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica di avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. Nella prima seduta successiva, il consiglio dell'unione valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del consiglio dell'unione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'unione, indirizzate al consiglio dell'unione, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il presidente dell'unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni al consigliere comunale di appartenenza.
4. Nel caso di decadenza o di dimissioni di consigliere dell'unione, i consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'unione. Decorso tale termine si applica il comma 6 del precedente art. 18.
5. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'unione appena divenute efficaci.

Art. 28 - Presidente dell'unione

1. Il presidente dell'unione è eletto dalla giunta dell'unione a rotazione tra i sindaci dei comuni associati, con riserva ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico.

2. Il mandato del presidente dell'unione decorre dalla data della prima elezione e dura in carica due anni e mezzo. Alla scadenza di ciascun mandato, le funzioni di presidente, fino all'elezione del successore, sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato.
3. Le dimissioni del presidente dell'unione, indirizzate per iscritto alla giunta dell'unione, devono essere presentate personalmente ed immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non inferiore a cinque giorni. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 29 - Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il presidente dell'unione è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'unione, ha la rappresentanza legale dell'ente e lo rappresenta anche in giudizio, convoca e presiede il consiglio dell'unione e la giunta dell'unione, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.
2. In particolare, il presidente dell'unione:
 - a) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; b) nomina i responsabili delle aree e dei servizi;
 - c) nomina e revoca il segretario dell'unione nel rispetto delle norme del D. Lgs. 267/2000 e delle altre disposizioni riguardanti la materia;
 - d) può affidare ai singoli componenti della giunta dell'unione specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'unione;
 - e) provvede, sulla base dei criteri generali approvati dal consiglio dell'unione, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'unione di comuni in organismi, enti e aziende. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - f) provvede alla firma dei protocolli di intesa e degli accordi di programma.

Art. 30 - Il Vicepresidente

1. Il presidente dell'unione può nominare tra i componenti della giunta dell'unione il componente che lo sostituisce, con la qualifica di vicepresidente, nei casi di assenza o impedimento temporanei.
2. Nel caso di contemporanea assenza del presidente dell'unione e del vicepresidente, le funzioni vicarie sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica non considerando il comune di cui è sindaco il presidente dell'unione.

Art. 31 - Giunta dell'unione

1. La giunta è l'organo esecutivo di governo dell'unione.
2. La giunta è composta da tutti i sindaci dei comuni associati, che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali.
3. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.
4. Il sindaco è sostituito dal vicesindaco in carica, negli organi dell'unione, esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 26, comma 4, della L.R. n. 68/2011.

Art. 32 - Competenze

1. La giunta dell'Unione collabora con il presidente nella gestione politica e amministrativa dell'ente e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio dell'unione orientando a tal fine l'azione delle strutture amministrative dell'ente. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del consiglio dell'unione.
2. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al presidente.
3. E' altresì di competenza della giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio dell'unione, l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. La giunta dell'unione inoltre:
 - a) Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) Promuove l'azione, il ricorso o la resistenza in sede giudiziaria dell'ente, qualunque sia la magistratura giudicante, lo stato o il grado di giudizio, e definisce gli indirizzi a transigere in nome e per conto dell'Ente medesimo;
 - c) Predisporre lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione dell'ente che sottopone all'esame ed all'approvazione del consiglio dell'unione e presenta annualmente una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi e sul complesso delle attività amministrative dell'ente.
5. L'elencazione delle competenze di cui al precedente comma 4 ha valore esemplificativo e non tassativo.

Art. 33 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal presidente dell'unione che ne determina l'ordine del giorno.
2. Le sedute della giunta dell'unione non sono pubbliche. Alla giunta, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di stato, regione, città metropolitana ed altri enti, oltre ai responsabili di area e/o di servizio dell'unione e dei comuni associati per le funzioni comunali diverse da quelle svolte dall'unione.
3. Alle sedute della giunta partecipa il segretario dell'unione.
4. La giunta dell'unione esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica che rappresentano almeno la metà della popolazione residente.
5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti, fatti salvi i particolari casi per i quali è richiesta la doppia maggioranza ai sensi dell'art. 34.
6. Le votazioni avvengono di regola in forma palese. Si ricorre allo scrutinio segreto nelle ipotesi di deliberazioni concernenti persone quando ci implichi apprezzamento discrezionale su qualità soggettive.
7. La giunta dell'unione adotta le proprie deliberazioni su proposta del presidente o dei singoli componenti. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 34 – Deliberazioni soggette a doppia maggioranza

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio di cui al presente articolo sono approvate con doppia maggioranza: quella ordinaria della maggioranza dei presenti e quella speciale aggiuntiva della rappresentanza della popolazione.
2. Sono soggetti ad approvazione a doppia maggioranza e con la maggioranza speciale aggiuntiva specificamente indicata, i seguenti provvedimenti:
 - a) gli atti concernenti le funzioni di cui all'art. 10 con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni che hanno già operativamente trasferito la funzione;
 - b) gli atti concernenti i servizi e le funzioni diverse di cui all'art. 12, nonché l'esercizio di funzioni per conto di comuni non facenti parte dell'unione di cui all'art. 15, con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati;
 - c) i provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei territori montani;
 - d) i provvedimenti inerenti l'esercizio associato di funzioni fondamentali, non ricomprese nelle gestioni associate ordinarie e svolto esclusivamente a favore dei comuni obbligati, con il voto favorevole di tutti i sindaci dei comuni obbligati;
 - e) gli atti concernenti la programmazione economico-finanziaria e territoriale con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati, fatti salvi i provvedimenti di cui alle lettere precedenti;
 - f) gli atti normativi e organizzativi generali con il voto favorevole dei sindaci dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
3. Si prescinde dalle maggioranze di cui al comma precedente nel caso in cui i sindaci dei comuni interessati risultino assenti ingiustificati alle riunioni degli organi collegiali.
4. Ai fini del presente statuto per popolazione residente si intende, se non diversamente disciplinato, quella di cui all'articolo 156, secondo comma, del TUEL n. 267/2000. La popolazione residente nei territori montani dei comuni parzialmente montani è quella risultante dall'allegato B alla L.R. n. 68/2011.
5. Atti e provvedimenti che riguardano in maniera specifica il territorio di singoli comuni non possono essere assunti senza il consenso del sindaco del comune interessato.

Art. 35 - Consulte di settore

1. Le consulte di settore sono organismi interni di amministrazione dell'unione con funzioni propositive, consultive, preparatorie ed esecutive dell'attività e delle decisioni della giunta, fatte salve le competenze del presidente, del segretario e della direzione generale. Svolgono le azioni ad esse demandate dallo statuto, dalla giunta e dai regolamenti di funzionamento. Di norma sono costituite consulte per ogni gestione associata.
2. Le consulte sono formate dal sindaco delegato per settore, con funzioni di presidente, e dagli assessori competenti in materia dei comuni aderenti alla specifica gestione associata.
3. Le consulte svolgono funzioni di riferimento politico amministrativo per i responsabili tecnici dei servizi nei rispettivi settori di competenza.
4. La giunta per specifiche esigenze in particolari materie, non riconducibili a quelle rientranti nella sfera di ordinaria competenza delle consulte, può istituire speciali organismi di indirizzo e di

coordinamento, composti da amministratori e figure tecniche dell'unione e/o dei comuni e coordinati da un sindaco.

Art. 36 - Funzionamento delle consulte di settore

1. I regolamenti organizzativi dei singoli servizi dettano disposizioni per il funzionamento delle consulte.
2. Le sedute delle consulte non sono pubbliche. Alle riunioni interviene il responsabile del servizio con funzioni istruttorie, referenti e consultive. Il responsabile del servizio, anche con la collaborazione di altri dipendenti assegnati, è responsabile e cura la verbalizzazione delle sedute.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 37 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla regione o dalla città metropolitana.
3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i comuni, per facilitare l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese.
4. L'unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici, o comunque ai responsabili delle strutture di vertice.
6. Il personale dell'unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.
7. L'unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei comuni facenti parte dell'unione.

Art. 38 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio dell'unione e dei principi statutari.
2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, può essere articolata in:
 - centri di competenza o altra analoga struttura;

- sedi operative, anche decentrate;
 - aree e servizi;
 - sportelli unici polifunzionali.
3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione generale e di direzione dei servizi, determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:
- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione; c) la dotazione organica;
 - d) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche;
 - e) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione delle aree e dei servizi;
 - f) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - g) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
 - h) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto e successive integrazioni di legge;
 - i) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;
5. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
 - b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 39 - Segretario

- 1. Il presidente dell'unione si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione.
- 2. La durata in carica del segretario non può eccedere il mandato ordinario del presidente.
- 3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e/o di servizio e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'unione è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'unione.
4. Al fine di coadiuvare il segretario dell'unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento o vacanza, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi pu prevedere la figura di vicesegretario, il quale deve possedere i requisiti previsti nel citato regolamento.

Art. 40 - Coordinamento direzionale dell'attività gestionale e amministrativa

1. Al fine di assicurare il raccordo fra l'attività di indirizzo degli organi politici e l'attività gestionale e amministrativa dell'ente, nonché per fornire il necessario supporto alle attività di predisposizione degli atti di programmazione e di bilancio finalizzati alla traduzione operativa degli obiettivi di gestione individuati dalla giunta, pu essere costituito un apposito organismo di coordinamento direzionale dell'attività gestionale e amministrativa.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la composizione e il funzionamento del predetto organismo, nonché le modalità e le procedure per la sua costituzione e per l'individuazione del coordinatore responsabile.

Art. 41 - Funzioni di responsabilità

1. I responsabili di area e/o di servizio svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio e l'adozione degli atti gestionali.
2. Ai responsabili di area e/o di servizio compete l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sugli atti sottoposti all'approvazione del consiglio o della giunta dell'unione.
3. I responsabili di area e/o di servizio dell'unione possono esprimere pareri e compiere le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
4. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. La copertura dei posti di responsabili di area e/o di servizio pu avvenire con le modalità previste dall'art. 110, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Art. 42 - Personale dell'unione

1. Il personale dell'unione è composto da:
 - a) dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato della soppressa comunità montana Montagna Fiorentina;
 - b) dipendenti trasferiti dai comuni partecipanti;
 - c) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.
2. L'unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del sindaco del

comune interessato e previa deliberazione della giunta dell'unione, pu svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il sindaco del comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 43 - Principi generali

1. All'unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'unione.

Art. 44 - Finanze dell'unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'unione competono entrate derivanti da:
 - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai comuni;
 - b) trasferimenti e contributi dello stato, della regione e degli enti locali;
 - c) trasferimenti delle risorse dei comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
 - d) contributi erogati dall'unione europea e da altri organismi;
 - e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della regione e della città metropolitana per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) accensione di prestiti;
 - j) prestazioni per conto di terzi;
 - k) altri proventi o erogazioni.
3. I contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, per decisione della giunta:
 - alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alle gestioni associate e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
 - al finanziamento di una particolare gestione associata o di settori specifici di essa per favorirne il consolidamento e/o il rafforzamento, ovvero per fronteggiare situazioni di carattere straordinario.
 - al finanziamento delle azioni specifiche di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 45 - Norme per il coordinamento finanziario fra i comuni e l'unione

1. Di norma entro il mese di ottobre, con apposito atto, propedeutico o contestuale all'adozione dello schema di bilancio, approvato dalla giunta sentita la conferenza dei dirigenti apicali dei comuni, è stabilito il piano operativo delle gestioni associate dell'unione per l'anno successivo con l'indicazione

delle spese relative (o costi) e la quantificazione delle risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

2. Gli uffici dell'unione sono impegnati ad effettuare un monitoraggio periodico dell'andamento dei servizi associati, con particolare riguardo agli aspetti finanziari, al fine di consentire alla giunta, ove occorra, di adottare apposito atto ricognitivo da comunicare ai comuni in tempo utile per assumere i necessari atti di variazione dei propri bilanci.

Art. 46 - Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. I comuni partecipanti all'unione trasferiscono all'unione stessa risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale dei costi dei servizi relativi alle gestioni cui ciascuno aderisce nonché delle spese generali di funzionamento dell'unione stessa. I comuni rimangono in ogni caso obbligati per la parte di spesa non coperta da entrate ricavabili dalle funzioni o dai servizi affidati.
2. I costi finanziari sono suddivisi, tra i comuni partecipanti, prevalentemente in misura proporzionale alla popolazione e, sussidiariamente, in base alla estensione territoriale.
3. I suddetti parametri sono esplicitati e quantificati dai regolamenti dei singoli servizi, ovvero con specifici atti della giunta, cui è attribuita la facoltà di indicare, per ciascuna funzione, parametri integrativi che tengano conto dei servizi effettivamente erogati nonché parametri aggiuntivi di perequazione in relazione alle diverse situazioni e capacità di ciascun ente.
4. Ai fini del presente articolo per popolazione si intende quella residente alla fine dell'anno precedente, o comunque quella della rilevazione annuale più recente pubblicata dall'ISTAT.

Art. 47 - Modalità di finanziamento dell'unione

1. La giunta stabilisce con proprio atto, congiuntamente al piano operativo delle gestioni associate, i modi e le forme per il trasferimento delle risorse all'unione.
2. Le quote dovute per le gestioni associate sono ripartite, di norma, in rate trimestrali o quadrimestrali anticipate, salvo l'ultima rata che può essere differita, dal piano operativo, all'anno successivo non oltre la data prevista per la liquidazione del primo acconto dell'anno medesimo.
3. I rimborsi dei mutui assunti dall'unione per la realizzazione di opere sul territorio di un comune sono effettuati dallo stesso non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza della rata di ammortamento.

Art. 48 - Modalità di trasferimento di somme incassate dall'unione per conto dei comuni

1. Le somme incassate dall'unione per conto dei comuni, o comunque da trasferire ai comuni, sono liquidate mediante la corresponsione di acconti in corso di esercizio, in relazione agli effettivi flussi di cassa, e con saldo finale a consuntivo non oltre il primo trimestre dell'anno successivo.
2. Il responsabile del competente servizio predispone annualmente, in concomitanza con l'adozione della proposta bilancio, un piano organizzativo contenente le modalità e la tempistica del trasferimento delle risorse ai comuni interessati, da sottoporre all'approvazione della giunta.

Art. 49 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla giunta entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.
4. Il bilancio ed i provvedimenti di riequilibrio approvati dall'unione sono trasmessi ai comuni associati entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 50 - Controllo di gestione

1. L'unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 51 - Rendiconto di gestione

1. Il consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine di legge, su proposta della giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai consigli comunali.

Art. 52 - Organo di revisione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 56/2014, previa conforme deliberazione consiliare di tutti i comuni aderenti che ne stabilisce la dell'unione decorrenza, l'unione assicura lo svolgimento in forma associata della funzione di revisione contabile, anche per conto dei comuni, da parte di un unico collegio di revisori. I revisori sono individuati e nominati secondo quanto disposto dalla normativa vigente per gli enti locali.
2. L'organo di revisione economico finanziaria in forma associata svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare dell'unione e con i consigli dei comuni aderenti secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti di contabilità.
3. Le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di contabilità dell'unione.
4. I revisori non sono revocabili, salvi i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'unione.

Art. 53 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il tesoriere.

Art. 54 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili della estinta comunità montana Montagna Fiorentina cui l'unione è subentrata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dall'unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO VI - DURATA, RECESSO, SCIoglIMENTO E NUOVE ADESIONI

Art. 55 - Durata dell'unione

1. L'unione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo comune o lo scioglimento.

Art. 56 - Recesso del comune dall'unione di comuni

1. Ogni comune partecipante all'unione pu recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di consiglio adeguatamente motivato, non prima di cinque anni dalla costituzione dell'unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie con il quale viene dato mandato al sindaco di comunicare alla giunta regionale ed ai sindaci dei comuni costituenti l'unione, la volontà di recedere dall'unione. Qualora il comune intenda recedere per costituire altra unione di comuni o per aderire ad altra unione già costituita, il recesso pu avvenire non prima di sei mesi dalla costituzione dell'unione.
2. La volontà di recesso deve essere assunta entro il mese di giugno.
3. In caso di recesso da parte di uno o più comuni costituenti, ogni comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'unione
4. Il recesso si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i rapporti tra l'unione e l'ente che esercita il diritto di recesso, in caso di mancata sottoscrizione della convenzione prima del termine stabilito per il recesso del comune, si applica l'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011.
5. Gli organi dell'unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente

Art. 57 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dall'esercizio successivo a quello della deliberazione del consiglio comunale di cui all'art. 56, e salvo il diverso termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 68/2011. Dalla medesima data ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'unione rappresentanti l'ente receduto.
2. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di recesso, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal comune recedente.
3. Il piano è approvato dalla giunta dell'unione unitamente alla convenzione da stipulare con il comune interessato che individua gli effetti del recesso ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera g) della L.R. n. 68/2011. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'unione e il comune conseguenti al recesso.
4. Il comune recedente rinuncia a qualsiasi diritto su patrimonio, demanio, beni e attrezzature strumentali dell'ente costituiti o acquisiti mediante l'impiego di contributi statali, regionali e della città

metropolitana. Ha invece diritto alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata con i criteri di cui all'art. 60, commi 4 e 5.

Art. 58 - Recesso del comune dalla funzione

1. Uno o più comuni partecipanti all'unione possono recedere dall'assegnazione di una o più funzioni/servizi contenute nel presente statuto unilateralmente non prima di 3 anni dalla data di costituzione.
2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso devono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere dalla funzione/servizio ed il termine del recesso;
 - b) il presidente dell'unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno della giunta dell'unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente, esplicitando la relativa motivazione. La giunta dell'unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;
 - c) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni della giunta dell'unione.
- 2bis. In alternativa al comma 2, il recesso dalla funzione da parte dei comuni può essere stabilito a seguito di modifica statutaria.
3. Per gli effetti del recesso dalle funzioni e servizi si applica quanto previsto dall'articolo 57.

Art. 59 - Scioglimento

1. L'unione è sciolta quando tutti i comuni dell'unione deliberano lo scioglimento.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, l'unione è sciolta altresì nei seguenti casi:
 - a) per lo scioglimento del Consiglio dell'Unione disposto con Decreto del Ministro dell'Interno nei casi di cui all'art. 141 del DLGS 267/2000 e successive modifiche ovvero in presenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare ai sensi dell'art. 144 del citato D. LGS. 267/2000 e con le modalità ivi descritte;
 - b) per il venir meno delle soglie minime prescritte dalla normativa statale e regionale di riferimento.
3. In caso di scioglimento, con l'eccezione di quanto previsto dalla lett. a) del comma 2 del presente articolo, si applicano le procedure previste dall'art. 50 della L.R. n. 68/2011.

Art. 60 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'unione ha effetto con la decorrenza stabilita dal precedente articolo 57, ovvero dalla data stabilita dalla giunta regionale, così come previsto dall'art. 50 della L.R. n. 68/2011. Fatto salvo il caso di cui all'art. 59, comma 1.bis lett. a) del presente statuto, i termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 7 del presente articolo.
2. Contestualmente alla comunicazione di scioglimento, il presidente dell'unione dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai comuni

o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'unione; di norma, il personale dell'unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso instaurati dall'unione avviene secondo i seguenti criteri:

- a) Definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dall'unione;
- b) L'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'unione;
- c) Il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);
- d) La definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'unione e le modalità di riparto delle risorse e dei debiti accertati;
- e) Il comune che subentra in ogni singolo contenzioso in essere.

4. Il patrimonio acquisito dall'unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

- a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;
- b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati nel seguente ordine:

- a) Copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;
- b) Assegnazione ai comuni secondo i criteri e modalità di partecipazione alle spese dell'unione di cui all'art. 46;
- c) Vendita dei beni e ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione.

6. I beni già trasferiti all'unione per effetto della soppressione della comunità montana Montagna Fiorentina sono assegnati secondo le disposizioni del piano.

7. Il piano è approvato dalla giunta dell'unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i comuni dell'unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

8. Per tutto quanto non previsto dall'accordo si applica l'art. 49, commi 2 e 3, della L.R. n. 68/2011.

Art. 61 - Adesioni di nuovi comuni all'unione

1. L'adesione all'unione di nuovi comuni è subordinata alla modifica del presente statuto approvata dai consigli dei comuni già aderenti, su proposta della giunta dell'unione, con le maggioranze previste dall'art. 24, comma 3 della L.R. n. 68/2011.
2. Le richieste di adesione devono essere presentate al presidente entro il 30 giugno di ciascun anno e, se accolte, il Comune richiedente entra a far parte dell'Unione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è divenuta efficace la modifica statutaria.
3. La richiesta di adesione deve essere accompagnata da un protocollo, concordato fra il sindaco ed il presidente dell'unione, contenente le modalità dell'ingresso del nuovo comune con particolare riferimento alle gestioni associate cui il comune intende aderire ed alla relativa tempistica.
4. Il presidente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la sottopone, assieme al protocollo, all'attenzione della giunta per la formulazione della proposta da trasmettere ai comuni aderenti per il recepimento.
5. La giunta e il consiglio dell'unione sono integrati dai rappresentanti del nuovo comune con le procedure e le modalità del presente statuto.

CAPO VII - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 62 - Modifica dello statuto

1. Per quanto riguarda le modifiche statutarie si applica quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 68/2011. Lo statuto dell'unione è modificato osservando le procedure del presente articolo.
2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni sindaco. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il presidente dell'unione, di propria iniziativa o su richiesta di un sindaco, convoca la giunta la quale delibera la proposta di modifica dello statuto.
3. ~~Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo, se la proposta di modifica è approvata dalla giunta, il presidente dell'unione la trasmette ai consigli comunali per l'espressione del parere. Una volta acquisiti i pareri dei singoli consigli comunali, il consiglio dell'unione approva la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali.~~
4. ~~Il presidente dell'~~ L'Unione invia lo statuto modificato per la pubblicazione dell'atto sul BURT e al Ministero dell'Interno. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'unione.
5. Le modifiche da apportare allo statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo comune sia dalla gestione di alcune delle funzioni di cui all'art. 10 sia dall'unione, sono adottate a titolo ricognitivo dalla giunta dell'unione. Alla deliberazione ricognitiva è allegato il testo coordinato dello statuto. La deliberazione è comunicata ai comuni associati come previsto dall'art. 25, comma 4, della L.R. 68/2011.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 - Inefficacia di atti e norme incompatibili

1. L'entrata in vigore delle modifiche statutarie dell'unione determina l'inefficacia delle norme dello statuto comunale divenute incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'unione.

Art. 64 - Norme transitorie

1. Il presidente in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie dura in carica per tutto il tempo residuo fino alla scadenza dei due anni e mezzo di mandato previsto dal presente statuto.
2. Dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie, il sistema della rotazione tra i sindaci dei comuni, relativamente alla funzione di presidente dell'unione, tiene conto dei mandati già svolti dai sindaci dei comuni facenti parte.

Art. 65 - Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa espresso riferimento alla legge regionale Toscana 27 dicembre 2011 n. 68 e successive modifiche e alla normativa statale e regionale in materia, in quanto compatibili.